

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014.

Nr. Progr.	15
Data	17/02/2015
Seduta NR.	6
Titolo	3
Classe	6
Sottoclasse	0

L'anno *DUEMILAQUINDICI* questo giorno *DICIASSETTE* del mese di *FEBBRAIO* alle ore *11:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 20.12.2011, con atto Rep. 3155, rogato dal Segretario del Comune di Crevalcore, è stata costituita l'Unione Terred'acqua;
- in data 23.08.2012 è stata sottoscritta tra l'Unione Terred'acqua ed i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese, tra le altre, la convenzione per il trasferimento all'Unione Terred'acqua delle funzioni relative al Servizio Personale e Organizzazione (deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30.07.2012);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 02.12.2014, esecutiva, avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata per l'anno 2014" con la quale è stata confermata l'applicazione e fissazione delle risorse fisse e autorizzato l'incremento delle risorse variabili nei termini stabiliti dai C.C.N.L. vigenti;
- la determinazione n. 601 del 15.12.2014 avente per oggetto: "Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2014 - Impegno di spesa";

Considerato che:

- l'ammontare del Fondo non costituisce tema di contrattazione, ma che lo stesso deriva direttamente dall'applicazione delle disposizioni del Contratto Nazionale di Lavoro;
- a decorrere dall'anno 2004 il Fondo è costituito da una parte fissa ed una variabile;
- la parte fissa, determinata in sede di prima applicazione del C.C.N.L. 2002/2005 e successivamente storicizzata, è stata incrementata esclusivamente ad opera di specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché per effetto delle applicazioni dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 05.10.2001 (Risorse corrispondenti all'importo annuo della R.I.A. e degli eventuali assegni ad personam in godimento da parte di personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000);
- a decorrere dal 01.01.2011 la consistenza complessiva del Fondo è stata mantenuta nei limiti previsti dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 come specificato dalla Circolare n. 12 del 15.04.2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamato l'art. 4 del C.C.N.L. 01.04.1999 a mente del quale in ciascun Ente, le parti (Amministrazione e OO.SS.) stipulano il Contratto decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 17 dello stesso contratto;

Rilevato che in data 16.12.2014 la delegazione trattante ha sottoscritto la preintesa per la distribuzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2014;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, predisposta dal Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terred'Acqua del 12.01.2015 Prot. n. 183, indirizzata al Revisore dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa;

Visto il parere del Revisore dei Conti risultante dal verbale n. 2 del 20.01.2015, conservato agli atti del Servizio Personale Unione Terred'Acqua;

Atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 01.04.1999 la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa va verificata sulla "ipotesi di contratto", a tal fine inviata al Revisore dei Conti con l'allegata relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

Visti:

- il comma 3, art. 5, C.C.N.L. 01.04.1999 a mente del quale "*.....l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.*";
- l'art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal comma 1, art. 55, del D.Lgs. n. 150/2009, a mente del quale gli Enti sono tenuti a trasmettere all'A.R.A.N. e al C.N.E.L., copia del documento di cui sopra, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Organizzazione Personale;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", a mente del quale le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo nonché le informazioni sui costi della contrattazione integrativa certificate dall'organo di controllo interno e trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto necessario autorizzare la sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo sulla distribuzione del salario accessorio anno 2014;

Richiamato il provvedimento del Presidente dell'Unione n. 13 del 30.09.2014, il quale ha attribuito le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per i Servizi dell'Unione;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terred'acqua – Trattamento Giuridico in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

Giuste le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di prendere atto della preintesa sui criteri e distribuzione del salario accessorio - anno 2014 con le OO.SS. e le R.S.U. aziendali sottoscritta in data 16.12.2014, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, o il suo sostituto, alla sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2014 sulla base dell'ipotesi di cui all'allegato alla presente deliberazione e di quanto indicato al punto 1) della presente deliberazione;
- 3) Di inviare all'A.R.A.N. e al C.N.E.L., ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, copia del documento di cui sopra, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Organizzazione Personale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



PROF. 2014/0026668 DEL 16.12.2014

IPOTESI DI PREINTESA DISTRIBUZIONE SALARIO ACCESSORIO ART. 17 C.C.N.L. 01/04/1999 - ANNO 2014 - 16/12/2014

PREMESSA

Il Fondo relativo al salario accessorio dell'anno 2014 è stato calcolato su base annuale. Il salario accessorio viene distribuito secondo l'allegata alla presente preintesa (All. A)

La presente preintesa ha la finalità di riconoscere al personale dipendente gli istituti contrattuali spettanti per l'erogazione di servizi che tengono conto dei bisogni della collettività e dell'utenza, in un quadro di compatibilità con gli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 05/08/2014. Pertanto, i risultati attesi dalla stipulazione del presente contratto integrativo sono correlati con gli strumenti di programmazione gestionale citati.

Il presente contratto ha validità per l'anno 2014.

Le parti si impegnano sin da ora a rivedere la struttura complessiva del citato contratto integrativo aziendale al fine di elaborare un nuovo documento per l'anno 2015.

Le parti concordano altresì di applicare, per il 2015, sino a diversa indicazione del nuovo c.c.d.i., e salvo conguaglio, i seguenti istituti:

- indennità di turno
- indennità di rischio
- indennità di disagio
- particolari responsabilità

con le modalità previste per l'anno 2014 e, relativamente all'indennità di disagio e di I.P.R., per i medesimi importi.

ISTITUTI CONTRATTUALI

- a) **Indennità di turno** come disciplinata dall'art. 22 del C.C.N.L. 14.09.2000, riconosciuta sulla base delle esigenze organizzative previste nell'ente e corrisposta sulla base dei criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 18.10.2011.
- b) **Indennità di reperibilità** come disciplinata dall'art. 23 del C.C.N.L. 14.09.2000 e riconosciuta sulla base delle esigenze organizzative previste nell'ente.
- c) **Indennità di rischio:**
 1. Ai dipendenti che svolgono, in maniera prevalente, prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente C.C.N.L. (attualmente art. 37 C.C.N.L. 14.09.2000 e art. 41 C.C.N.L. 22.01.2001). L'indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.
 2. L'individuazione degli aventi diritto è di competenza del Direttore di Area che la formalizza a seguito della valutazione dell'effettivo ricorrere dei presupposti previsti dal C.C.N.L. e dei fattori di rischio di seguito elencati:
 - attività effettuata in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute determinate dall'utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc... complessi ed a conduzione altamente rischiosa);
 - attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive.

gp AA ap

d) Indennità di disagio:

1. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc...), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansione/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l'effettiva individuazione e formalizzazione degli aventi diritto è di competenza del Direttore di Area.
2. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
 - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico, nell'arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
 - prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa, nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
3. Attualmente sono interessati da questo istituto contrattuale i dipendenti con profilo professionale di "Operatore addetto alla produzione pasti" addetti al Servizio cucina del nido d'infanzia e i dipendenti con profilo professionale di "Operario Professionale" addetti al Servizio di scuolabus.
4. La misura di tale indennità connessa ad un disagio precipuamente temporale, è determinata prendendo a riferimento le maggiorazioni orarie stabilite dall'art. 22, comma 5, del C.C.N.L. 14.09.2000 e viene corrisposta trimestralmente a seguito dell'individuazione e della formalizzazione da parte del Direttore di Area.

e) Indennità di maneggio valori:

1. L'indennità compete all'economista comunale nella misura di € 1,50 giornalieri e nella misura di € 1,00 giornaliero per gli altri agenti contabili nominati riscuotitori speciali, per le sole giornate nelle quali i dipendenti sono effettivamente adibiti a servizi che comportino maneggio valori, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa.
2. L'indennità compete anche ai dipendenti assunti a tempo determinato e al personale in sostituzione dell'economista comunale e degli altri agenti contabili, per i giorni di effettivo maneggio valori.
3. L'indennità spetta per il totale dei giorni di effettivo servizio in cui vi sia stato il reale maneggio valori di una somma non inferiore a € 3.000,00 annuali.
4. L'ammontare del maneggio valori è accertato sulla base del rendiconto mensile reso dagli agenti contabili e la sua erogazione è effettuata annualmente a consuntivo.

f) Indennità per specifiche responsabilità:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 17, comma 2, lettera i), del C.C.N.L. 01.04.1999, per le specifiche responsabilità del personale di categoria B, C e D formalmente investito, è riconosciuta l'indennità annua lorda:
 - a) Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe € 300,00 annui
 - b) Ufficiale Elettorale € 300,00 annui
 - c) Responsabile dei Tributi € 300,00 annui
 - d) Addetto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico € 300,00 annuiRelativamente all'Addetto all'Ufficio Relazioni con il pubblico sarà riconosciuto detto compenso anche per gli anni 2009/2010 e 2011 al dipendente indicato con nota del 26/06/2014 prot. n. 13718 limitatamente al periodo in cui tali mansioni sono state effettivamente svolte.
Relativamente al personale al quale sono attribuite specifiche responsabilità, ai fini della determinazione della relativa indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. 01.04.1999, si richiama la modalità di valutazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 18.06.2013.
2. Le parti, al fine di evitare attribuzioni di responsabilità che non tengono conto dei consueti criteri di ragionevolezza, correttezza e buona fede, concordano nel ritenere che le specifiche responsabilità di lavoro che si intendono incentivare devono riguardare attività, obiettivi e compiti non genericamente riferiti a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività, ma a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni e sulla base dei seguenti criteri applicativi:
 - la responsabilità deve essere attribuita con provvedimento scritto del Direttore di Area;

- nel caso di attribuzioni di responsabilità di durata inferiore all'anno il compenso spettante è proporzionato al periodo di assunzione della specifica responsabilità con proporzionamento ed arrotondamento mensile;
 - il compenso è corrisposto in proporzione alla retribuzione spettante per i periodi di assenza con trattamento economico ridotto o di aspettativa non retribuita e non può essere corrisposto per i primi dieci giorni di assenza per malattia di qualunque durata, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.L. 25.06.2008, n.112 convertito in Legge 06.08.2008, n. 133;
 - i compensi di cui sopra non sono tra loro cumulabili. Nel caso ricorrano più fattispecie legittimanti, al dipendente compete quella di importo maggiore. Gli importi predetti sono riferiti al personale a tempo pieno, di conseguenza sono da rapportare alle percentuali di part-time per il personale ad orario ridotto.
3. Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente in un'unica soluzione, a consuntivo.

g) Personale educativo dei nidi d'infanzia:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 31, comma 5, del C.C.N.L. 14.09.2000, al personale educativo che viene assegnato alle attività dei centri estivi dei nidi d'infanzia, è riconosciuta una indennità pari ad € 100,00 da rapportarsi all'orario di lavoro, per ogni settimana di ulteriore attività rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, per un periodo non superiore a quattro settimane.
2. Tale indennità viene erogata anche in rapporto ai giorni effettivamente lavorati qualora intervengano durante la settimana le seguenti tipologie di assenza:
 - malattia, infortunio sul lavoro, gravi motivi familiari, permessi Legge 104/1992.
3. L'indennità viene corrisposta annualmente a consuntivo dell'attività svolta, sulla base del prospetto contenente i dati necessari alla liquidazione redatto a cura del Direttore di Area.

h) Criteri generali per particolari forme di incentivazione:

1. L'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004, nel richiamare l'art. 15, comma 1, lettera d) e k) del C.C.N.L. 01.04.1999, prevede che le risorse decentrate variabili possono essere incrementate dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale, in particolare Legge 1163/2006 (progettazione e pianificazione), recupero evasione dei tributi locali, applicazione art. 43, Legge 449/1997 (risparmi di gestione, sponsorizzazioni).
2. Per tali forme di incentivazione i criteri e le modalità di erogazione dei compensi incentivanti al personale coinvolto sono stabilite da appositi regolamenti, sulla base della effettiva attività svolta dal personale coinvolto.
3. Per il compenso incentivante previsto dall'art. 54 del C.C.N.L. 14.09.2000 spettante alla figura professionale del Messo notificatore, si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05.04.2005, con la quale è stato disposto di destinare una quota parte corrispondente al 20% dell'ammontare dei diritti di notifica effettivamente incassati dall'ente a favore del Messo comunale.

l) Progetti di miglioramento/riorganizzazione dei servizi o di avvio nuove attività - (art. 15, comma 5 e comma 2, C.C.N.L. 01.04.1999):


1. Per attivare percorsi di cambiamento organizzativo o di miglioramento e/o implementazione dei servizi, l'Amministrazione può destinare risorse aggiuntive a specifici progetti collegando quote di produttività al raggiungimento di fasi di un percorso di riorganizzazione dei processi lavorativi, di ampliamento dei servizi o di avvio di nuove attività.
2. I progetti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 05/08/2014.
3. Poiché le risorse destinate a progetti specifici di ampliamento e/o miglioramento dei servizi, in base all'art. 15, comma 5 e comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999, vengono reperite nel Bilancio ad integrazione delle risorse decentrate variabili, devono essere esplicitati negli obiettivi e nei piani di lavoro o nei singoli progetti, quale premessa indispensabile per la legittimità dell'incremento, i nuovi servizi o i processi di riorganizzazione che si intendono attuare e devono essere definiti gli indicatori di risultato che illustrino in che cosa consiste il miglioramento quali-quantitativo dei servizi che deve essere tangibile e concreto.

- m) Metodologia di valutazione:** come approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05.06.2012 avente per oggetto "Approvazione metodologia del sistema di misurazione e valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa dei dipendenti, dei direttori di area e del Segretario Generale".

Handwritten signature and initials: JF AWP


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, il Fondo in oggetto è stato integrato dell'importo di € 22.890,50 (pari all'1,2% del monte salari dell'anno 2007) da destinare al raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità derivanti dal Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2014 approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 77 del 05/08/2014, gli incentivi saranno erogati sulla base della metodologia di valutazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05/06/2012; Dato atto che le parti si impegnano per la successiva definizione in via generale di tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata, che, a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs. 150/2009 sono state fortemente ridimensionate rispetto all'elencazione contenuta nei contratti collettivi nazionali

- del Presidente Dott.ssa Ciccina Anna Rosa




R.S.U., nelle persone di:

- Benuzzi Simona
- Armaroli Annalisa
- Monti Fiorenza
- Sozzi Romolo



Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:
Princigalli Francesco C.G.I.L. F.P



Anzola dell'Emilia, 16 dicembre 2014

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014			
STABILI			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 c. 2 lett. b) - Fondo per progressioni orizzontali del personale (PEO + ad personam riassorbibile)	€ 134.000,00	
	Art. 17 c. 2 lett. c) - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai titolari di Posizione Organizzativa	€ -	
01/04/1999	Art. 31 - Indennità alle Educatrici Asilo Nido	€ 5.800,00	
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 c. 9 - Indennità cat. A e B1	€ 500,00	
	Art. 33 c. 4 - Indennità di comparto	€ 37.000,00	
TOTALE UTILIZZO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2014			€ 177.300,00
UTILIZZO RISORSE VARIABILI ANNO 2014			
Contratto	Descrizione	Importo in €	Totale
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 c. 2 lett. d) - Salario Accessorio: - turno € 3.200,00 - reperibilità € 50,00; - maneggio valori... € 1.100,00; - indennità rischio.. € 3.700,00 - magg.art.24/2000 € 250,00.	€ 8.300,00	
	Art. 17 c. 2 lett. i) - Compensi per specifiche responsabilità affidate al personale urp, anagrafe	€ 3.150,00	
	Indennità settimana aggiuntiva	€ 1.130,00	
	Messo notificatore (CCNL 14/9/2000)	€ 100,00	
	Indennità di disagio-particolari art. orario (autisti +cuochi)	€ 6.300,00	
	PARZIALE RISORSE VARIABILI GIA' CONTRATTATE		€ 18.980,00
	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di legge ICI	€ 4.725,00	
	Indennità di responsabilità	€ 21.100,00	
	Produttività e miglioramento dei servizi di cui ai progetti di sviluppo attività strutturali del Piano degli obiettivi allegato al PEG	€ 27.229,51	
	TOTALE UTILIZZO VARIABILI FONDO ANNO 2014 SENZA MERLONI		
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 c.1 lett. k) - risorse da specifiche disposizioni di legge MERLONI.....		€ 2.829,49
TOTALE UTILIZZO VARIABILI FONDO ANNO 2014 CON MERLONI			€ 74.864,00
TOTALE UTILIZZO COMPLESSIVO FONDO 2014			€ 252.164,00

LCA

 JP

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **15** del **17/02/2015**

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2014.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE Data 13/02/2015 ARTIOLI CINZIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 17/02/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/02/2015